



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

Bando Turismo, Formazione e Lavoro - II Edizione

Dotazione

€ 100.000

Importo

Voucher da € 5.000

Scadenze

dal 04.03.2021 al 30.06.2021

Spese
Ammissibili

- spese per l'**acquisto di beni e servizi e formazione** volti a implementare, potenziare o innovare le infrastrutture (hardware e software) dedicate alla gestione dei processi in tempi di new normality: gestione delle presenze, della comunicazione digitale, della piattaforma di social network aziendale, della piattaforma per la formazione a distanza del personale dipendente dell'azienda, per lo smartworking, per il marketing operativo e la promozione del made in Calabria e Italy;
- spese per l'**acquisto di beni e servizi e formazione** sostenute per realizzare interventi o acquistare dispositivi per la messa in sicurezza della struttura ristorativa/turistica secondo le raccomandazioni dell'OMS per la lotta al Covid-19.



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

BANDO
TURISMO FORMAZIONE E LAVORO
II EDIZIONE

BANDO
TURISMO FORMAZIONE E LAVORO
II EDIZIONE

*Approvato con delibera di Giunta camerale
n. 13 del 22/02/2021*



ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio di Cosenza, alla luce della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016¹, che ha attribuito agli enti camerali funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università-lavoro oltre che di formazione e di certificazione delle competenze e di valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, intende assumere un ruolo attivo nella promozione di queste funzioni, coinvolgendo le imprese e contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale.
2. Le suddette azioni sono rese ancora più necessarie a causa della crisi produttiva e occupazionale senza precedenti conseguente all'emergenza legata al diffondersi della pandemia da Covid-19, che richiede a tutti, imprese e lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente Bando si intendono finanziare le imprese del comparto **TURISMO**, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto, che andranno a coprire i costi sostenuti per le seguenti tipologie di spese:
 - a) spese per l'acquisto di beni e servizi volti a implementare, potenziare o innovare le infrastrutture (hardware e software) dedicate alla gestione dei processi in tempi di new normality: gestione delle presenze, della comunicazione digitale, della piattaforma di social network aziendale, della piattaforma per la formazione a distanza del personale dipendente dell'azienda, per lo smartworking, per il marketing operativo e la promozione del made in Calabria e Italy;
 - b) spese per l'acquisto di beni e servizi sostenute per realizzare interventi o acquistare dispositivi per la messa in sicurezza della struttura ristorativa/turistica, secondo le raccomandazioni dell'OMS per la lotta al Covid-19. Eventuali investimenti di natura edilizia per creare percorsi o distanziamenti per normativa covid (come spese per la realizzazione o abbattimenti di pareti, adeguamenti impianti) devono essere realizzati solo a seguito di SCIA/CILA edilizia (non sono ammessi lavori in economia). Sono in ogni caso escluse le spese per l'acquisto di beni di consumo (ad esempio gel disinfettante, mascherine, ecc.);
 - c) investimenti nella formazione rivolta al management e/o ai dipendenti dell'impresa mirata alla valorizzazione di competenze strategiche per il comparto quali: programmatore turistico, sales promoter, front office manager, housekeeping manager, revenue manager, destination manager; export manager, recruiting manager, market manager, digital manager, food and beverage manager ovvero formazione ai dipendenti inerenti gli investimenti di cui alla precedente lettera a);

¹ Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante " Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".



- d) investimenti nella formazione del personale addetto ai servizi turistici sul Covid-19 in modo che possa svolgere l'attività lavorativa secondo le prescrizioni imposte dalle misure adottate allo stesso tempo, prevenire ogni possibile diffusione del virus all'interno delle strutture turistico-ricettive
2. La formazione dovrà essere erogata da **enti di formazione accreditati o società che abbiano il requisito della comprovata esperienza pluriennale nella formazione in generale** e in particolare comprovata esperienza (corsi di formazione già erogati) nella formazione delle figure professionali previste dal presente bando. Il requisito della comprovata esperienza è dato dall'aver realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di formazione presso almeno tre imprese differenti e che nessuna delle esperienze riguardi l'impresa per cui si propongono come fornitori per il presente bando. Il possesso del suddetto requisito dovrà essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000.
3. Gli ambiti di intervento della formazione sono i seguenti:
- a) **Formazione competenze strategiche**, azioni di formazione per la crescita delle seguenti competenze ritenute strategiche:
- recruiting, ovvero corsi per l'apprendimento delle tecniche di base per la selezione del personale;
 - formazione per il personale delle agenzie di viaggio (programmazione e promozione);
 - hotel management (Front office, housekeeping, revenue e marketing management), marketing digitale, certificazione di competenze digitali, formazione su nuovi canali commerciali online, web marketing, social media management, recruiting management, sviluppo della leadership, web marketing turistico, hospitality management e responsabilità sociale d'impresa. **Resta inteso che la Camera di commercio si riserva di valutare ammissibili anche altre tipologie di corsi di formazione non citati in questo articolo purchè attinenti e specialistici per la formazione del management o del personale di imprese turistiche. La circostanza sarà resa pubblica sul sito della Camera**
- b) **Formazione sicurezza**, azioni di formazione finalizzate alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle indicazioni post emergenza Covid. Particolare attenzione sui temi della pulizia e sanificazione, dell'offerta dei servizi turistici, della gestione degli aspetti logistici e del personale e degli altri aspetti che riguardano la riduzione dei rischi connessi all'operatività di tutte le tipologie di strutture ricettive e di somministrazione, post Covid. Le nuove frontiere per l'adeguamento della logistica per rispettare le misure di distanziamento sociale, che si traduce sia nell'evidenziare agli ospiti la necessità del rispetto delle regole (attraverso adeguata cartellonistica in diverse lingue) sia nell'organizzazione degli spazi delle strutture affinché tali regole possano essere rispettate (es. posizionamento dei tavoli/ombrelloni/area di sosta camper in modo che la distanza di sicurezza tra gli ospiti sia rispettata, contingentamento degli ingressi, definizione delle modalità di accesso alle strutture e ai servizi affinché sia garantito il distanziamento sociale, ecc.)

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a Euro 100.000,00 (centomila)



2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher. I voucher avranno un importo unitario massimo di Euro 5.000,00 e l'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili. Tale contributo è maggiorato al 60% nel caso di Imprenditore (ditta individuale) oppure di socio (nel caso di società) diversamente abile (portatore di handicap così come definito dall'art.3 della legge n°104 del 5 febbraio 1992).
3. Alle imprese in possesso del rating di legalità² verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.
4. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma 2*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
5. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese aventi sede legale e unità locale iscritta al registro Imprese della provincia di Cosenza, aventi i CODICI ATECO di cui all'**allegato A al presente bando** che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

- 1.1. abbiano la sede legale e operativa iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Cosenza;
- 1.2. abbiano effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo (a tale fine farà fede l'indicazione contenuta nella visura del registro imprese);
- 1.3. siano in regola con il pagamento del diritto annuale.

Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con il pagamento del diritto annuale, non potendone avere consapevolezza (ad esempio perché risulta debitrice di importi relativi a cd minimi a ruolo) potrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicati sulla domanda telematica di contributo. Per gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata si consiglia l'abilitazione alla ricezione da caselle di posta tradizionale. Ad ogni buon fine, al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l'Ufficio 7 – Sportelli Polifunzionali della Camera di commercio.

- 1.4. non abbiamo pendenze in corso con la Camera di Commercio di Cosenza.

Ai fini del presente bando si considera "pendenza in corso" qualsiasi debito- diverso da quello da diritto annuale - nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza e/o della sua Azienda

² Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.



Speciale PromoCosenza, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo, notificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura. Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti avere "pendenze in corso", di cui non poteva avere consapevolezza, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicato sulla domanda telematica di voucher. Per i debiti non ancora scaduti alla predetta data, l'erogazione del voucher camerale sarà effettuata solo a seguito dell'integrale pagamento della somma dovuta alla Camera e/o a PromoCosenza.

- 1.5. siano in possesso di regolarità contributiva (DURC), in ogni fase del procedimento, con possibilità di sanare entro un termine fissato dal RUP qualora, risultati regolari nella fase della concessione, non lo siano nelle fasi successive
- 1.6. non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) a carico dei legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci;
- 1.7. non siano in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea;
- 1.8. non si trovino in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- 1.9. siano attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione De Minimis CE 1407/2013 (De Minimis generale);
- 1.10. siano senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
- 1.11. siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- 1.12. abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione.
- 1.13. non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica, né abbiano richiesto o abbiano ottenuto benefici fiscali riguardanti il medesimo intervento;
- 1.14. non siano state beneficiarie di altri bandi della Camera di commercio di Cosenza nelle annualità 2018, 2019 e 2020, per ragioni di trasparenza e rotazione, ad eccezione del "*Bando Contributi alle imprese della provincia di Cosenza per contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitare l'accesso al credito, in considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID – 19*". Nel caso di ammissione a più bandi in corso per i quali non siano stato ancora liquidato il contributo, il beneficiario dovrà optare per uno solo;
- 1.15. il titolare non sia anche socio amministratore di società di persone partecipanti al bando;
- 1.16. il titolare non sia anche socio di maggioranza o amministratore di società di capitali partecipanti al bando;
- 1.17. la maggioranza dei soci in caso di società di capitali non coincida con la maggioranza dei soci di altra società partecipanti al bando;
- 1.18. non abbiano dichiarato agli atti del Registro imprese la medesima sede legale di altra impresa partecipante;



- 1.19. non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Cosenza ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135³;
- 1.20. sono escluse dal presente bando le imprese che svolgono in maniera esclusiva o prevalente l'attività di agenzia di scommesse e gioco d'azzardo (sale slot machine, ecc)
2. I requisiti previsti alle precedenti lettere dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di concessione e devono essere mantenuti fino alla liquidazione del contributo;
3. L'eventuale perdita dei requisiti prima della concessione del voucher/liquidazione del contributo (ad esempio per cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, aumento dei limiti dimensionali rispetto ai parametri di cui al paragrafo precedente, trasferimento dell'unità operativa in altra provincia o cancellazione dell'impresa) determinerà l'esclusione dai benefici.

ARTICOLO – 5 SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
2. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico fatta salva apposita richiesta del legale rappresentante.

ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) acquisto di beni e servizi strumentali coerenti con gli investimenti di cui all'art. 2 commi a e b;
 - a) costi sostenuti per la formazione di cui all'art. 2 commi c e d.
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a) formazione fatturate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2 del bando;
 - a) non coerenti con gli interventi previsti all'articolo 2 del bando;
 - a) trasporto, vitto e alloggio;
 - b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria non legata alla ripartenza;
 - c) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - d) spese per l'acquisto di beni di consumo.
3. Sono escluse le spese fatturate dai seguenti soggetti:
 - a) soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo
 - a) imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. All'impresa richiedente il contributo e relativi soci, amministratori sindaci e dipendenti
 - b) parenti entro il terzo grado e affini entro il quarto

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



4. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dalla data di concessione del voucher ovvero dalla data del provvedimento di concessione firmato dal Segretario Generale della Camera di commercio di Cosenza.
5. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 8 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un'impresa “unica”⁴ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ORE 9:00 del 04.03.2021.2021 alle Ore 21:00 del 30.06.2021. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
2. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

⁴ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - a) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - a) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - b) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
- Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.



- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
- b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
 1. modulo di domanda, disponibile sul sito internet www.cs.camcom.it alla sezione Albo camerale, Avvisi e Bandi della Camera, compilato in ogni sua parte.
 2. preventivi delle spese che si intende sostenere
 3. Pagamento digitale della imposta di bollo mediante i servizi *@e.bollo* e *pagoPA* o mediante Modello F23 (Codice ente: TDF -Codice tributo: 456T- Descrizione: Imposta di bollo -Importo: 16 euro)
3. Eventuale autocertificazione del possesso del requisito di elevata esperienza pluriennale relativa all'attività di formazione erogate da società, come previsto da art. 2 co 2 del presente bando, ai sensi del DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante della società o dal professionista. Il contenuto della dichiarazione sarà e oggetto di verifica in fase istruttoria da parte dell'ente, attraverso la richiesta di esibizione dei documenti (contratti, incarichi, fatture) a comprova delle dichiarazioni rese. Si procederà all'esclusione in caso di dichiarazioni non comprovate.
4. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
5. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
6. Per l'invio telematico è necessario:
 - a) registrarsi ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it;
 - a) si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso, nel tempo massimo di 48 ore;
 - a) collegarsi al sito www.registroimprese.it;
 - b) compilare il Modello base della domanda (attenzione, il modello base è un file in formato xml generato dal sistema da NON confondere con il Modello 1 – domanda di concessione di contributo) seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Servizi e-gov, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione;
 - c) procedere con la funzione Nuova che permette di creare la pratica telematica;
 - d) procedere con la funzione Allega che consente di allegare alla pratica telematica, prima di tutto il file Modello base firmato (ovvero in formato .xml.p7m) e poi tutti i documenti obbligatori trasformati in Pdf e firmati in P7M (firmati digitalmente, mediante la Carta Nazionale dei Servizi/Firma Digitale del Titolare/Legale rappresentante) compreso il Modello 1 domanda di concessione;
 - e) inviare la pratica, allegando la documentazione richiesta nel presente bando. La modulistica è scaricabile dal sito camerale www.cs.camcom.gov.it nel frame "Far crescere l'impresa" e nella sezione "Albo camerale" alla voce "Avvisi e Bandi" (selezionare Bando in oggetto).



7. I documenti devono essere a pena di esclusione firmati digitalmente, come sopra detto, esclusivamente dal Titolare/Legale rappresentante dell'impresa che richiede il contributo, mentre la trasmissione può avvenire anche tramite intermediario.

8. Non è ammessa la trasmissione di più richieste di contributo con un unico invio.

9. Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.

10. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la possibilità di decretare con provvedimento dirigenziale la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi a disposizione, nonché l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione. In questo caso sarà valutata l'opportunità di un prolungamento e delle scadenze per la realizzazione degli interventi e per la presentazione della documentazione.

ARTICOLO 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. È prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

2. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

3. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato.

4. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

5. Ove le disponibilità finanziarie fossero insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo sarà disposta secondo il predetto ordine cronologico.

6. In caso di incapienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile in graduatoria sarà proporzionalmente ridotto in base alle somme disponibili.

7. Alle imprese che hanno inoltrato domanda di contributo verrà data comunicazione attraverso la pubblicazione della graduatoria sul sito internet della Camera di Commercio www.cs.camcom.gov.it.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- d) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo



versoleimprese@cs.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio di Cosenza. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio di Cosenza successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;

- e) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità.

ARTICOLO 12 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 11 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale www.cs.camcom.it alla sezione Albo camerale, Avvisi e Bandi della Camera, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

2. La domanda di rendicontazione del contributo, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare, redatta, sempre a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il "Modello n°2 – domanda di rendicontazione e liquidazione" nella quale l'impresa dichiara il mantenimento dei requisiti del bando già dichiarati in fase di concessione. Alla domanda di rendicontazione, prodotta come detto con Modello 2B, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati;
- b) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili - Bonifico completo del codice TNR o CRO accompagnato dall'estratto conto bancario – **non sono ammessi estratti scaricabili dai sistemi di home banking** - intestato alla impresa da cui si evinca il movimento contabile collegato al bonifico;
- c) nel caso dell'attività formativa, copia dell'attestato di frequenza finale.

3. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine comporta la decadenza dal voucher.

4. Con apposite determinate dirigenziali verranno approvate le graduatorie di concessione e contestualmente saranno confermati o meno, in base alle esigenze organizzative della Camera, i termini per la rendicontazione. Le modalità di trasmissione della domanda di rendicontazione sono uguali a quelle seguite in fase di domanda di contributo. L'unica differenza consta nel fatto di valorizzare, in fase di creazione del modello .xml, il campo Tipo Pratica con "rendicontazione" in luogo di "Richiesta contributi", e di inserire nella schermata successiva il numero del protocollo della pratica ammessa al contributo.



Creare il modello

Provincia: CS

Numero REA: 0000000

Codice fiscale: LBNTTR69H06D086C

Selezionare il tipo pratica

Selezionare lo sportello di destinazione: COSENZA - Contributi alle Imprese - COSENZA

Avvia compilazione

6. Il “ Modello n°2 – domanda di rendicontazione e liquidazione” è scaricabile dalla pagina dedicata sul sito della Camera di commercio di Cosenza, è in formato word, e va compilato, trasformato in pdf e firmato digitalmente.

7. La concessione del contributo avviene con l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale delle iniziative ammesse, con l’indicazione del contributo camerale assegnato da parte del Segretario generale dell’Ente;

8. Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito internet della Camera di commercio di Cosenza entro 90 giorni dalla chiusura del bando, ovvero nel corso di pubblicazione per step.

9. Con il medesimo provvedimento viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del contributo.

ARTICOLO 13 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio di Cosenza provvede ad effettuare i controlli, secondo il disposto dell’art. 71 DPR 445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000.

2. La Camera si riserva altresì di svolgere controlli, compatibilmente con la normativa COVID, su un campione pari al 2% delle imprese ammesse, verificando in loco presso l’impresa l’effettiva realizzazione degli interventi, anche avvalendosi di collaborazione con Enti quali l’ARSAC.

3. Il contributo verrà revocato qualora sia accertato che il soggetto beneficiario non ha realizzato le spese agevolate o ha reso dichiarazioni mendaci ovvero non abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dal presente bando.

4. Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede ad inoltrare denuncia di reato ai sensi dell’ art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.

5. Qualora il contributo fosse oggetto di revoca da parte della Camera, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento del Segretario Generale



di revoca dell'agevolazione concessa, l'importo indebitamente percepito maggiorato dell'interesse legale in vigore maturato alla data di erogazione del contributo fino a quello di avvenuto rimborso.

ARTICOLO 14 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 12;
 - c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - d) se il beneficiario vende o cede a terzi i beni o i servizi oggetto della spesa agevolata;
 - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario;
 - f) esito negativo dei controlli di cui all'art. 13.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.
3. Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede ad inoltrare denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativo al presente bando, è il Dott. Ettore Albanese. La casella di posta sulla quale inviare richieste di informazioni e la documentazione richiesta ad integrazione è la seguente: versoleimprese@cs.camcom.it.
2. L'avvio del procedimento amministrativo inerente il presente Bando coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.
3. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m., è assolto di principio con la presente informativa.
4. Il procedimento di concessione/rendicontazione dell'assegnazione del voucher si conclude, di norma, entro 90 (novanta) giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di concessione e di rendicontazione previste dal bando. Qualora l'Ente Camerale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati.
5. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la possibilità di determinare la chiusura anticipata del bando in ipotesi di esaurimento dei fondi a disposizione e l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale degli stessi, nonché di chiudere anticipatamente nell'ipotesi di esaurimento dei fondi a disposizione.
6. La Camera di commercio di Cosenza si riserva altresì la possibilità aumentare la dotazione finanziaria del presente Bando nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse da destinare a tale tipologia di intervento.

7. La chiusura anticipata, l'eventuale riapertura dei termini o il rifinanziamento del bando saranno comunicati sul sito istituzionale dell'Ente www.cs.camcom.it.
8. Per quanto non previsto espressamente nel presente bando, si rinvia a quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali.

ARTICOLO 16 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio, intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR), di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
 - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese
 - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Servizio "Orientamento al lavoro e alle professioni" della Camera di commercio, con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.



5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
- a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cciaa@cs.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Cosenza con sede legale in via Calabria 33tel0984.8151pec cciaa@cs.legalmail.camcom.itla quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@cs.camcom.it.

ARTICOLO 17 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento camerale in tema di concessione contributi e alle vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.